

Statuto dell'Associazione di Volontariato

"VOLONTARI A.N.F.I. BARI ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato denominata "**VOLONTARI A.N.F.I. BARI ODV**" con sede legale nel Comune di Bari. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie (Sezioni) ed unità locali non autonome, nominandone un coordinatore.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11 comma 3.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e condivide i principi ed i valori fondanti dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia (A.N.F.I.), con sede in Roma, il cui Statuto è stato approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 20 febbraio 2013 ss. mm. ii.
2. Ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di promuovere ed attuare attività di volontariato da parte dei soci dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia (A.N.F.I.), quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo operando in via prioritaria, ma non esclusiva nel settore della Protezione Civile.



Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale indicate nel medesimo decreto legislativo alle lettere:

(b) Interventi e prestazioni sanitarie;

(e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

(f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

(u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

(l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

(v) promozione della cultura della legalità;

(y) protezione civile ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile e ss.mm.ii. e successive modificazioni.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

1. Tutela, nei limiti di legge, giuridica e giudiziaria dell'ambiente, della fauna, azioni legali e giudiziarie finalizzate alla tutela dell'ambiente ed alla richiesta di risarcimento dei danni ambientali anche attraverso attività di vigilanza ambientale e zoofila, anche mediante la collaborazione con altre organizzazioni;
2. Tutela, nei limiti di legge, anche avvalendosi di professionisti qualificati, giuridica e giudiziaria delle così dette "fasce deboli", tra cui: individui maltrattati e/o vittime di violenze di ogni genere. La tutela è prevista anche attraverso richiesta di risarcimento danni a carico di coloro che saranno ritenuti responsabili delle condotte di cui sopra, anche mediante la collaborazione con Enti ed Organizzazioni;



3. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere e/o promuovere in particolare:

- a) nel settore della Protezione Civile, attività in tutte le sue caratteristiche e forme, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- b) per gli interventi e prestazioni sanitarie: attività di ricerca e soccorso di persone disperse e infortunate e di ricerca in superficie e su macerie di persone disperse anche con l'ausilio di unità cinofile;
- c) Attività di informazione ed educazione finalizzata alla conoscenza, ed alla tutela dell'ambiente, vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali ed internazionali vigenti, nonché dei regolamenti comunali, anche mediante la collaborazione con altre organizzazioni;
- d) Attività di informazione, educazione, prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza a danno delle così dette "fasce deboli" (donne, minori, anziani, diversamente abili, etc.). Tutela dei valori del rispetto, dell'amicizia, onestà, lealtà e cultura della non violenza, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale vigenti, anche mediante la collaborazione con altre organizzazioni e/o Enti, tra tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- e) Organizzazione di eventi, manifestazioni, convegni, interventi operativi in autonomia o in coordinamento o a supporto con altre organizzazioni, enti o amministrazioni pubbliche, raccolta di fondi, di derrate alimentari, e altri beni di necessità per le persone svantaggiate, realizzazione di pubblicazioni;
- f) attività di beneficenza, mediante la raccolta di beni, alimenti e denaro, da destinare a persone bisognose e/o soggetti svantaggiati, anche mediante il coinvolgimento o il supporto di altri enti e organizzazioni.

4. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

5. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

6. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

8. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino i limiti fissati dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca di volta in volta le diverse tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso



9. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
10. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
11. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - 1) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - 2) Contributi di pubblici e privati;
 - 3) Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - 4) Contributi di organismi internazionali;
 - 5) Donazioni e lasciti testamentari;
 - 6) Rendite patrimoniali;
 - 7) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - 8) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - 9) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che avendo i requisiti di cui al successivo comma 3, in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.
3. Possono rivestire la qualifica di soci, coloro che sono regolarmente iscritti presso qualsiasi Sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia in qualità di socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, nonché le associazioni di volontariato riconducibili e accreditate presso l'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio, regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa lettera.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento gravemente indecoroso e/o contrastante gli scopi e finalità dell'Associazione, di cui all'art. 2; dell'esclusione viene data comunicazione alla Sezione A.N.F.I. di appartenenza;



- c. per reiterata mancata partecipazione ad attività dell'Associazione;
 - d. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, alla scadenza del 31 marzo di ciascun anno;
 - e. per il venir meno dei requisiti previsti dall'art 5, comma 3;
 - f. per causa di morte.
6. L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, ad eccezione del caso morte, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. E' ammesso il ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione o decadenza.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
- a) I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del suo Regolamento, ove predisposto e delle deliberazioni e delle direttive assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - al pagamento della quota associativa di ciascun anno entro il termine annualmente previsto, qualora stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.



Art. 8
Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
 - Il Presidente
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Collegio dei Probiviri, se istituito;
 - L'organo di controllo, se eletto;
 - Il revisore dei conti, se eletto.

Art. 9
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di due associati
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, previa precedente decisione dell'Assemblea, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. L'Assemblea elegge un segretario della stessa.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto, ovvero in base a quanto previsto dall'art. 15.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto con 10 giorni di anticipo, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici (email, pec, etc.) e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.



9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati per delega ed è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci il Presidente;
 - d. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - e. se ritenuto necessario il Collegio dei Probiviri, ne elegge i membri;
 - f. revoca i componenti degli organi sociali
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j. approva l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto proposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;
 - k. Ratifica le delibere del Consiglio direttivo relative alla determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari



- l. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto
 - m. delibera sui ricorsi per l'esclusione dei soci;
 - n. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - o. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - p. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
 - q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - r. Nomina il Presidente Onorario, se socio dell'associazione, il Presidente dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia Sezione di Bari.
4. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art 9, con un preavviso di almeno 7 giorni.
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
- 4. Le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto che si rendono necessarie per l'osservanza di prescrizioni di norme di legge, sono deliberate con la presenza dei soci intervenuti a maggioranza dei soli soci presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.



2. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'istituendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il vice presidente, segretario e tesoriere e con la stessa maggioranza li può revocare.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. Il Segretario collabora attivamente con il Presidente, inoltre cura la tenuta e l'aggiornamento del libro soci, del libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, e del libro delle adunanze dei soci.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - c. definisce i criteri per l'accettazione delle domande di nuove adesioni in presenza dei previsti requisiti e provvede alla relativa ratifica;
 - d. delibera l'esclusione dei soci, in base ai criteri di cui all'art.6;
 - e. delibera le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - g. approva i rimborsi previsti per gli associati e coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;



- h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati Tecnici e Nuclei, di cui all'art.17;
 - j. delibera la stipula di convenzioni ed in particolare quelle con l'A.N.F.I. e la Guardia di Finanza;
 - k. delibera la partecipazione a bandi di gara e simili;
 - l. delibera l'istituzione di sedi secondarie (Sezioni) ed unità locali non autonome, nominando, su proposta del Presidente, il coordinatore;
 - m. delibera la sottoscrizione di contratti di affitto e di concessione di locali e luoghi;
 - n. delibera l'iscrizione dell'Associazione nei registri ed albi previsti per l'effettuazione delle attività di cui all'art. 3;
 - o. si adopera per la collaborazione con l'A.N.F.I. ed in particolare con la Sezione di Bari.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che ne è componente effettivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno trimestralmente e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.
12. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Questi ultimi possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di videoconferenza.
13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma che precede avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Art. 13
Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Si avvale del Segretario per lo svolgimento della propria attività.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. Può delegare parte delle sue funzioni ad altri membri del Consiglio Direttivo.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14
Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti l'Associazione e/o uno o più soci o volontari e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 2 volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.



Art. 15

Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito, da parte del Presidente e del Consiglio, potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo

Art. 16

Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di collaborare attivamente con il Presidente, di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 17

L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Art. 18

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 19

Volontari

1. I volontari sono soci dell'associazione o persone che, pur non essendo soci dell'A.N.F.I., disponendo di indiscussa condotta morale e civile, richiedono ed ottengono un apposito nullaosta temporaneo da parte della Sezione di Bari dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia.
2. Sull'ammissione ed esclusione dei volontari decide il Consiglio Direttivo.
3. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
5. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e, solo nei casi d'urgenza autorizzate dal solo Presidente purché vengano ratificate dal Consiglio Direttivo medesimo, e comunque entro limiti massimi, e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino i limiti imposti dal D.Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii., previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



8. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
9. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
10. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 20

Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 21

Il Presidente onorario

1. Se socio dell'Associazione, l'Assemblea nomina Presidente onorario il Presidente pro-tempore della Sezione Associazione Nazionale Finanziari d'Italia di Bari.
2. Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.
3. Al Presidente Onorario possono essere affidati, dal Presidente eletto dall'Assemblea, incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.
4. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 22

Comitati Tecnici e Nuclei

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Nuclei per la realizzazione e coordinamento di specifiche tipologie di attività previste dall'art.3, stabilendo: specifici regolamenti ove necessari, ambiti di azione, linee di intervento e nominandone, su proposta del Presidente, il coordinatore.



Art. 23

Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 24

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 25

Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a quanto contemplato nel D. Lgs. 117/2017, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 26

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017 e ss.mm.e ii.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore, preferibilmente ispirantesi ai principi e valori dell'A.N.F.I. o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm. e ii., decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

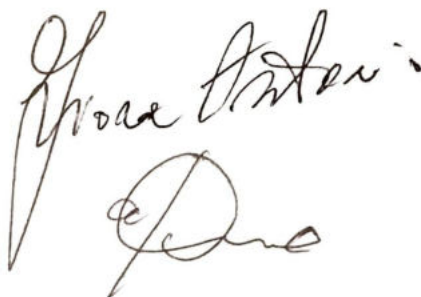
Art. 27

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Luogo, Bari 07/07/2020

Firme di Presidente e segretario su 2 copie

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is more elaborate and appears to be 'Giovane Antonio'. The bottom signature is a cursive 'Pino'.